



giud. tut. possa adottare statuizioni modificative di queste ultime (C.civ. 85/6306; C.civ. 00/14360). Si è però ammesso che il giud. tut. possa, laddove necessario nell'interesse del minore, sospendere l'applicazione delle prescrizioni del trib. min., intervenendo sul versante dei servizi sociali al fine di ovviare all'inerzia della p.a. (T. min. Milano 6-7-2012, *D. fam.* 13, 1, 158). **4** Il giud. tutelare può convocare in qualsiasi

momento i genitori per assumere informazioni, e se accerta che sono state compiute delle violazioni può richiamarli all'osservanza degli obblighi imposti dalla legge o dal provvedim. del trib. min., ma non può infliggere loro alcuna sanzione (potendo soltanto, al limite, informarne il p.m. affinché questi chieda al trib. min. l'adoz. dei provvedim. opportuni) (BUCCIANTE, 670).

CAPO II

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE A SEGUITO DI SEPARAZIONE, SCIoglIMENTO, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI, ANNULLAMENTO, NULLITÀ DEL MATRIMONIO OVVERO ALL'ESITO DI PROCEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO

337 bis **Ambito di applicazione.** *In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.*
[Art. 38 disp. att.]

I. La l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso e il d. lgs. n. 154/2013 di riforma della filiazione. **1** Art. aggiunto dall'art. 55, d.lgs. n. 154/2013. **2** L'intera disciplina dei provvedimenti riguardanti la prole nei procedimenti di sep., div., nullità del matrim., nonché relativi a figli di genitori non coniugati, era stata innovata dalla l. n. 54/2006, recante «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», la quale all'art. 1 aveva riscritto interamente l'art. 155 c.c. e aveva introdotto gli articoli dal 155 bis al 155 sexies, collocati tra le disposizioni sulla separazione dei coniugi, e all'art. 4, 2° co., aveva disposto che le nuove disposizioni si applicassero «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Vi era dunque una disciplina unitaria dei provvedimenti relativi ai figli in tutti i predetti procedimenti, ma collocata all'interno delle norme sulla separazione. Il **d.lgs. n. 154/2013 di riforma della filiazione, attuativo della legge delega n. 219/2012**, ha trasferito nel presente capo, appositamente creato, le disposizioni di cui ai previgenti artt. 155 (ora sostituito con una norma di rinvio al presente capo) e 155 bis-155 sexies (ora abrogati), apportandovi alcune modificazioni. La disposiz. in commento, nel delineare l'ambito di applicazione delle norme del presente capo, introduce due innovazioni rispetto all'art. 4, 2° co., l. n. 54/2006: la prima consiste nell'aver precisato che l'ambito di applicazione si estende anche all'annullamento del matrim., mentre prima si faceva riferimento alla sola nullità; la seconda invece è meramente lessicale e consiste nella sostituzione dell'espressione «figli di genitori non coniugati» con l'espressione «figli nati fuori del matrimonio» che è stata introdotta dalla l. n. 219/2012 e che ha sostituito, in tutta la legislazione vigente, l'espressione «figli naturali».

II. Le norme processuali e penali della l. n. 54/2006 e quelle del d.lgs. n. 149/2022, c.d. rif. Cartabia. **1** La l. n. 54/2006 non è stata abrogata né dalla l. n. 219/2012 né dal d.lgs. n. 154/2013 di riforma della filiazione. **2** L'art. 2 aveva modificato le norme del c.p.c. in materia di procedimento di s. personale dei coniugi, aggiungendo un comma nell'art. 708 e introducendo l'art. 709 *ter*; queste **norme processuali** si applicavano «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», ai sensi dell'art. 4, 2° co., della legge. **3** L'art. 3, l. n. 54/2006, che comminava **sanzioni penali per la violazione degli obblighi di natura economica**, è stato **abrogato** dall'art. 7, lett. o), d.lgs. n. 21/2018. Per tali sanzioni v. gli artt. 570 e 570 bis c.p. **4** La riforma della giustizia familiare e minorile realizzata con la l. delega n. 206/2021 e con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. rif. Cartabia) ha riorganizzato la disciplina processuale introducendo, tra l'altro, il Tit. IV bis del libro II del c.p.c., nel quale sono contenute anche norme che integrano ed estendono i poteri del giudice in caso di inosservanza da parte dei genitori dei loro doveri verso i figli.

III. Ambito di applicazione ratione materiae delle norme del presente capo. **1** Le regole del presente capo, come i previgenti artt. 155-155 sexies, dovrebbero trovare applicazione anche nell'ipotesi di separazione temporanea dei coniugi *ex art.* 126 c.c. (MANTOVANI, *NLCC* 08, 250) e di separazione di fatto (C.civ. 11/26814). **2** Sul coordinamento tra le disposiz. del presente capo e quelle dell'art. 316 c.c., ultimi due commi, per quanto riguarda la responsabilità genitoriale sui figli nati fuori del matrim., v. *sub art.* 316. **3** Sull'applicabilità delle disp. in esame agli **animali da compagnia**, v. *sub art.* 156.

337 ter **Provvedimenti riguardo ai figli.** *Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al

mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. [...]

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) *le attuali esigenze del figlio.*
- 2) *il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
- 3) *i tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
- 4) *le risorse economiche di entrambi i genitori.*
- 5) *la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

I. Osservazioni generali. **1** L'art., aggiunto dall'art. 55, d.lgs. n. 154/2013 di riforma della filiazione, riproduce, con poche modifiche che vengono segnalate nel commento, l'art. 155 c.c. nel testo vigente prima della predetta riforma, ossia quello che era stato introdotto dalla l. n. 54/2006 (v. *amplius sub art. 337 bis*). **2** Il 2° co. è stato modificato dall'art. 1, 5° co., lett. a), nn. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 149/2022, c.d. rif. Cartabia, la quale si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28-2-2023 (v. art. 35 della rif. Cartabia come sostituito dall'art. 1, 380° co., lett. a), l. n. 197/2022). Sulle modifiche apportate al 2° co. v. *infra*.

II. I diritti del minore enunciati nel 1° comma. **1** La norma riproduce il testo dell'art. 155, 1° co., vigente prima della riforma della filiaz., aggiungendovi solo il diritto del minore di ricevere assistenza morale; tale diritto è stato sancito espressamente, oltre che nella disposizione in commento, anche nell'art. 147 c.c. sui doveri dei coniugi verso i figli, e nell'art. 315 *bis*, 1° co., c.c., sui diritti dei figli (nati nel matrim. o fuori del matrim.) verso i genitori. Sono pertanto ancora attuali le posizioni assunte dalla dottrina e dalla giur. sul previgente art. 155, 1° co. **2** Nel 1° co. vengono enunciati alcuni diritti fondamentali del minore, della cui esistenza non si dubitava neanche prima dell'introduzione della disposizione. In particolare, il diritto di **ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori** risultava già dall'art. 30 Cost. e dall'art. 18 della Conv. di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con l. n. 176/1991, mentre il diritto di **mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori** era sancito dall'art. 9 della citata Conv. **3** Alla luce dell'ultima parte della disposiz., la quale attribuisce al figlio minore il diritto di «**conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale**», il giudice ha il potere di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, anche d'ufficio (Trib. Reggio

Emilia decr. 17-5-2007, FPS 08, 227; AULETTA, *Della famiglia*, 1, *Comm. Gabrielli*, 688; conf., prima della l. n. 54/2006, C.civ. 98/9606). **4** La citata disposiz. affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affid., nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata (C.civ. 11/17191, C.civ. 15/8100). **5** La disp. non consente di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel giudizio che possano legittimare un **intervento autonomo** o litisconsortile dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105, 1° co., c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento *ad adiuvandum*, ai sensi dell'art. 105, 2° co., c.p.c. (C.civ. 11/28902 e C.civ. 09/22081). **6** È infondata la questione di legittimità cost. della disp., nella parte in cui non consente al giudice di valutare se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'**ex partner del genitore biologico**, in riferimento agli art. 2, 3, 30, 31 e - in relazione all'art. 8 Cedu - 117, 1° co., Cost.; tale interesse del minore trova tutela nella facoltà del giudice, *ex art. 333*, di adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto, e ciò su ricorso del p.m., anche su sollecitazione dell'adulto, non parente, coinvolto nel rapporto in questione (Corte Cost. 16/225). **III. Il 2° comma: l'affidamento dei figli.** **1** Prima delle modifiche apportate dalla rif. Cartabia il 2° co. così disponeva: «2. *Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla*

cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.»² La prima modifica fa riguardato il terzo periodo, nel quale, dopo le parole «degli accordi intervenuti tra i genitori», sono state inserite le seguenti: «in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare». La seconda modifica fa riguardato il quinto periodo, nel quale è stato aggiunto «o su richiesta del pubblico ministero». Con la terza modifica è stato soppresso il sesto periodo che disponeva la trasmissione del provvedimento di affidamento al giud. tut.³ Le modifiche introdotte comportano che, in caso di separazione, divorzio, invalidità del matrimonio, e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, per i **provvedimenti riguardo ai figli** il giudice prende atto, se non contrari al loro interesse, degli **accordi intervenuti tra i genitori**, come già avveniva prima, ma ora con la specificazione che ciò avviene, in particolare, se i predetti accordi sono stati raggiunti all'esito di un percorso di **mediazione familiare**. Inoltre, con le predette modifiche, si è stabilito che all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento, nel caso di affidamento familiare il giudice, oltre a provvedere anche d'ufficio, può ora farlo su richiesta del pubblico ministero, ed è stato conseguentemente soppresso l'ultimo periodo del 2° co., il quale prevedeva che copia del provvedimento di affidamento dovesse essere trasmessa, a cura del p.m., al giudice tutelare.⁴ Prima della l. n. 54/2006 il giudice era tenuto a stabilire a quale dei coniugi dovessero essere affidati, in via esclusiva, i figli, ma si riteneva ammissibile anche l'affid. congiunto o alternato ad entrambi i genitori, secondo quanto era previsto dall'art. 6, 2° co., l. div. Con il nuovo regime, introdotto nel 2006 e confermato dalla riforma della filiaz., il giudice ha la possibilità di disporre l'**affidamento** a entrambi i genitori (c.d. affid. **condiviso**, anche se questo termine viene impiegato solo nella rubrica dell'art. 337 *quater* e nel titolo della l. n. 54/2006) o, in via alternativa, l'affid. **esclusivo** a uno di essi, ma è tenuto a preferire la prima soluzione, dalla quale può discostarsi soltanto se essa risulti in contrasto con gli interessi della prole (QUADRI, *Fam.* 06, 400s.; VILLANI, *St. i.* 06, 523; BASINI, *Tr. Bonilini-Cattaneo*², I, 2, 1031s.; MARTINELLI-SPALLAROSA, *Nuovo dir. fam. Ferrando*, I, 820). **L'affid. esclusivo costituisce, dunque, una soluzione eccezionale**, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore (C.civ. 14/19386).⁵ L'affid. condiviso non può certo comportare la convivenza dei figli con entrambi i genitori congiuntamente, ma nemmeno la necessaria coabitazione dei figli con l'uno e con l'altro genitore, a turno, per periodi di tempo tendenzialmente uguali (C.civ. 18/31902), poiché ciò sarebbe in evidente contrasto con l'interesse della prole stessa, rendendole impossibile la formazione o la conservazione di un ambiente domestico idoneo a costituire il punto di riferimento della vita personale e sociale nonché il centro degli interessi. Pertanto pure nel caso di affid. condiviso i **figli dovranno trovare collocazione presso uno dei due genitori** (v. diffusamente FEDE, *RDCi* 07, II, 666ss.; v. altresì C.civ. 18/22219, C.civ. 13/18131; PALADINI, *Fam. e d.* 06, 329; BALESTRA, *Fam.* 06, 657). Peraltro il regime legale dell'affidamento condiviso deve ten-

denzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (C.civ. 20/19323). La separazione tra fratelli e sorelle può essere disposta solo se ineludibile nell'interesse del minore (C.civ. 18/12957).⁶ L'affid. sembra legato all'esercizio della responsabilità genitoriale, nel senso che in caso di affid. condiviso tale esercizio spetta a entrambi i genitori, secondo quanto disposto dal 3° co. dell'art. in commento, mentre nel caso di affid. esclusivo spetta solo al genitore affidatario, secondo quanto disposto dal 3° co. dell'art. 337 *quater*: v. *infra* il commento al 3° co. del presente art.⁷ La disp. prevede espressamente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa»; inoltre l'art. 337 *quater* prevede che l'affid. a uno solo dei genitori può essere disposto solo se «l'affidamento all'altro [rectius, anche all'altro: VILLA, *Tr. Bonilini-Cattaneo*², III, 324s.] sia contrario all'interesse del minore», ne pregiudichi cioè lo sviluppo psico-fisico (C.civ. 19/6585). Pertanto **l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio** per orientare la scelta tra affid. condiviso o esclusivo, e tra affid. all'uno o all'altro genitore. In sostanza, affinché la prole venga affidata esclusivamente ad uno dei genitori, è necessario che risulti, con provvedimento motivato, in positivo l'idoneità del genitore affidatario, e in negativo l'inidoneità dell'altro (C.civ. 22/21425 e C.civ. 11/11068), vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (C.civ. 09/26587 e C.civ. 08/16593). Il giudice non può prescrivere ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno della genitorialità (C.civ. 19/18222), ma può dare mandato ai servizi sociali di monitorare il rispetto delle statuizioni adottate e la condizione del minore (C.civ. 15/13506).⁸ Si è rilevato che le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la **scelta di non disporre l'affid. condiviso** non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. (QUADRI, 401; BALLARANI, *Provvedimenti riguardo ai figli. Comm. SB.* 63).⁹ In giurisprudenza si è ritenuto di non poter disporre l'affid. condiviso in caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica (Trib. Napoli 23-9-2008, *Corr. mer.* 08, 1118; Trib. Bologna 17-4-2008, *F. it.* 08, I, 1914), in caso di esercizio discontinuo del diritto di visita (C.civ. 17/977) o di totale inadempienza all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (C.civ. 09/26587), nel caso in cui il minore rifiuti in modo categorico ogni rapporto con uno dei genitori (C.civ. 18/30826; tale rifiuto peraltro potrebbe persino giustificare la totale negazione del diritto di visita del genitore medesimo: v. *infra*), nel caso risulti accertata la perdurante tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole (Trib. Nicosia decr. 22-4-2008, *F. it.* 08, I, 1914), o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro (C.civ. 16/18559).¹⁰ **Non precludono necessariamente la scelta dell'affid. condiviso:** a) un elevato livello di conflittualità tra i genitori (C.civ. 20/5604, C.civ. 14/7477 e C.civ. 12/21591; invece C.civ. 11/17191 afferma che in tal caso l'affid. cond. è da evitare), se si mantiene nei limiti di un tollerabile disagio

per la prole, mentre si giustifica l'affid. esclusivo ove la conflittualità si esprima in forme idonee ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore (C.civ. 19/6535 e C.civ. 12/5108); b) l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori (C.civ. 15/18817), nemmeno se uno di essi risiede all'estero (C.civ. 19/6535 e C.civ. 99/6312), distanza che può incidere unicamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (C.civ. 10/24526); c) la diversa religione dei genitori (C.civ. 16/14728 e C.civ. 95/1401); d) le diverse convinzioni politiche, morali, religiose, la nazionalità e la razza dei medesimi (BIANCA, *Comm. dir. it. fam.*, VI, 1, 377; DOGLIOTTI, *Tr. Bonilini-Cattaneo*², I, 2, 532); e) l'instaurazione di una convivenza omosessuale, se non è in concreto provato il danno per l'equilibrato sviluppo del minore (C.civ. 13/601); f) la resp. di un genitore per la Pas (sindrome di alienazione parentale) del figlio in relazione all'altro genitore, se non sono indicate le ragioni che impongono l'affid. esclusivo nell'interesse del minore (C.civ. 19/13274 e C.civ. 21/13217; C.civ. 22/9691 esclude del tutto la rilevanza della Pas). **11** Può considerarsi ancora valido l'orientamento della giurisprudenza anteriore alla l. n. 54/2006 secondo il quale non ostante, di per sé soli, all'affid. del minore a un genitore, l'addebito della s. a costui per fatti e comportamenti inerenti ai soli rapporti interconiugali (C.civ. 91/4936, C.civ. 81/4127 e C.civ. 78/4488) e la sua convivenza *more uxorio* con altro *partner*, purché non pregiudizievoli per i figli (C.civ. 04/23786).

IV. (segue) la presenza dei figli presso ciascun genitore: **1** Il 2° co. attribuisce al giudice il compito di determinare «i tempi e le modalità» della presenza dei figli «presso ciascun genitore» (la disposizione è ripresa tale e quale dal previgente art. 155 nella formulazione di cui alla l. n. 54/2006). La «presenza» consiste nella frequentazione dei figli con il genitore, in qualsivoglia luogo essa si svolga, ed è diversa dalla collocazione, che consiste invece nel legame dei figli con un determinato luogo (l'abitazione di uno dei genitori), il quale viene a costituire il loro principale centro di interessi (FEDE, 678). Parlando di «**tempi**» della presenza, il legislatore ha inteso riferirsi al *quantum* di frequentazione con ogni genitore (numero di giorni a settimana, vacanze estive e/o invernali, ecc.), mentre le «**modalità**» concernono la concreta esplicazione delle attività che ciascun genitore potrà e dovrà svolgere (portare o prendere i figli a scuola, in palestra, pranzare insieme a loro, portarli in vacanza, ecc.): così VILLANI, 524, e FEDE, 678. **2** Con la disciplina della l. n. 54/2006, mantenuta dalla riforma della filiaz., si è introdotto un significativo mutamento di prospettiva rispetto al regime precedente, in quanto la presenza presso ciascun genitore non viene concepita più come un diritto del genitore presso cui non sono collocati i figli (il c.d. **diritto di visita**), bensì come un diritto dei figli (il c.d. **diritto alla bigenitorialità**: QUADRI, 402; VILLANI, 524; secondo BASINI, 1038s., invece, si può parlare di un vero e proprio diritto dei genitori). In questa mutata prospettiva si deve affermare, con maggior forza rispetto al passato, che i provvedimenti relativi alla presenza dei figli presso ciascun genitore devono essere ispirati esclusivamente ad esigenze di tutela della prole, e non possono, al contrario, essere il frutto di un contemperamento tra l'interesse dei figli e quello del genitore presso cui non sono collocati, ove tali interessi risultassero confliggenti. **3** La regolamentazione dei rapporti del figlio con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il

risultato di una valutazione ponderata del giudice che, partendo dall'interesse del figlio, tenga anche conto del diritto di entrambi i genitori a una piena relazione con il figlio (C.civ. 20/3652 e C.civ. 18/31902). **4** C.civ. 02/5714 ha sottolineato la strumentalità della presenza dei figli presso ciascun genitore rispetto all'esercizio dei diritti-doveri di cui all'art. 147 (e ora anche all'art. 315 *bis*, 1° co.). **5** Il giudice può affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore-figlio, purché fornisca istruzioni al servizio delegato (C.civ. 13/601), e può anche disporre che tali incontri avvengano presso una struttura protetta (C.civ. 18/20151). **6** Solo in casi eccezionali può **escludersi la frequentazione** con uno dei genitori, quando al figlio ne venga un reale e grave pregiudizio (DOGLIOTTI, *Tr. Bonilini-Cattaneo*², I, 2, 536). **7** La circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente, provi verso uno dei genitori avversione o ripulsa tanto radicate da escludere che possano essere facilmente rimosse, giustifica la totale sospensione degli incontri con quello, indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio e dalla fondatezza delle motivazioni adottate da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti (C.civ. 98/317). Analogamente, dopo la l. n. 54/2006, C.civ. 18/30826 ha optato per l'affid. esclusivo della figlia adolescente alla madre e ha escluso qualsiasi contatto con il padre, in considerazione del fermo rifiuto della figlia stessa di incontrarlo. **8** Se i genitori risiedono in **città diverse**, il diritto di visita (oggi, la presenza presso ciascuno di essi) va disciplinato evitando al minore ogni pregiudizio (C.civ. 97/11031). **9** Il giudice può disporre che il genitore residente all'estero veda il figlio minore in Italia, luogo di sua residenza, e che il minore stesso possa espatriare soltanto con il consenso del genitore affidatario (C.civ. 99/6312). **10** Il **genitore affidatario** dei figli minori **ha il dovere di promuovere** attivamente e costantemente il **riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario**, misurandosi la propria capacità genitoriale alla luce della capacità di garantire il più possibile le frequentazioni della prole con l'altro genitore (C.civ. 14/4176). **11** Sulla **residenza dei figli** v. *infra* il commento al 3° co.

V. (segue) gli accordi tra i genitori sull'affidamento e sulla frequentazione dei figli: **1** Anche la disposizione secondo cui il giudice «prende atto, se non contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori», è ripresa tale e quale dal previgente art. 155 nella formulazione di cui alla l. n. 54/2006; la rif. Cartabia ha aggiunto la precisazione «*in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare*» (v. *supra* III). La disposizione deve intendersi nel senso che il giudice non abbia semplicemente il dovere di conoscere e valutare tali accordi, ove esistenti, bensì quello di uniformarsi ad essi, potendosene discostare solo se contrastanti con l'interesse della prole (AULETTA, 681s.; MANTOVANI, *NLCC* 08, 109; VILLANI, 523; ZANETTI VITALI, *La sep. personale dei coniugi*, *App. di agg.*, *Comm. Schlesinger*, 15s.; DE MEO, *Affid. condiviso*, *Dig. 4a ed.*, *Agg. IV*, 16; DELL'UTRI, *G. it.* 06, 1551; SCALISI, *Fam. e d.* 07, 526s.) o con il principio di parità tra i coniugi (TOMMASEO, *Fam. e d.* 06, 395). In particolare il giudice non può recepire un eventuale accordo dei genitori per l'affid. esclusivo dei figli a uno di essi, se non sussistono circostanze tali da rendere l'affid. condiviso pregiudizievole per i figli stessi (MORACE PINELLI, 782 e 784; Trib. Milano ord. 11-3-2016, *F. it.* 16, I, 2616). C.civ. s.u. 19/11583 ha affermato che il Giudice non è vincolato alle richieste di affid. condiviso, e che gli accordi intercorsi tra i genitori, ma deve valutare la loro rispondenza all'interesse del minore.

